

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 55**

a iniziativa dei Consiglieri Pierini, Antonini, Marinelli

*presentata in data 23 aprile 2026*

-----

INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA  
ARTISTICA E TRADIZIONALE MARCHIGIANA

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la produzione artigianale della ceramica artistica e tradizionale marchi-giana, quale:

- a) patrimonio culturale, identitario ed economico del territorio della Regione;
- b) elemento strategico per lo sviluppo culturale, turistico ed economico regionale, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'innovazione, la trasmissione dei saperi artigianali e il ricambio generazionale.

**Art. 2**  
*(Riconoscimento delle Città della ceramica delle Marche)*

1. La Regione riconosce e valorizza, quali Città della ceramica delle Marche, i comuni nei quali la produzione della ceramica artistica rappresenta una consolidata tradizione storica e culturale, ovvero i comuni di Pesaro, Urbania, Fratterosa, Appignano e Ascoli Piceno.

2. La Regione prevede la possibilità di riconoscere, con successivi provvedimenti, ulteriori comuni nei quali la produzione della ceramica artistica rappresenti una consolidata tradizione storica e culturale, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito atto.

**Art. 3**  
*(Interventi regionali per la valorizzazione della ceramica artistica)*

1. La Regione, al fine di tutelare, promuovere e innovare la ceramica artistica e tradizionale regionale, sostiene iniziative per:

- a) la diffusione della cultura della ceramica artistica attraverso mostre, convegni, manifestazioni e attività didattiche con le scuole e gli istituti di formazione;
- b) il sostegno alle botteghe artigiane, ai laboratori ceramici e alle piccole e medie imprese del settore;
- c) la trasmissione dei saperi e delle conoscenze dai maestri ceramisti alle nuove generazioni

- mediante attività formative e laboratori didattici;
- d) l'innovazione tecnologica e digitale nei processi produttivi e nella commercializzazione nonché l'utilizzo di tecnologie intelligenti per migliorare qualità ed efficienza produttiva, anche attraverso l'introduzione di strumenti avanzati di progettazione e prototipazione, e lo sviluppo di nuove forme espressive che integrino tradizione e linguaggi contemporanei;
  - e) la digitalizzazione delle botteghe e dei processi aziendali (e-commerce, piattaforme digitali, marketing online);
  - f) il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni ceramiche regionali;
  - g) la partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni nazionali e internazionali dedicate alla ceramica artistica;
  - h) il sostegno ad interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento delle condizioni di lavoro nei laboratori artigianali;
  - i) la realizzazione di progetti integrati nelle materie dell'arte contemporanea, dell'architettura e delle altre forme di artigianato;
  - l) la creazione di un bando annuale dedicato all'artigianato artistico, finalizzato a promuovere progetti di valorizzazione, innovazione e sviluppo delle produzioni ceramiche regionali, con particolare attenzione alle giovani imprese, al ricambio generazionale, alla sperimentazione creativa e all'integrazione tra tradizione e nuove tecnologie.

#### **Art. 4**

##### *(Rete regionale della ceramica)*

1. La Regione promuove la costituzione della Rete regionale della ceramica, finalizzata a coordinare le attività in materia di ceramica artistica e tradizionale svolte dai seguenti soggetti:

- a) musei della ceramica;
- b) botteghe artigiane e imprese del settore;
- c) istituti di formazione;
- d) enti locali;
- e) associazioni di categoria.

2. La Rete di cui al comma 1 svolge in particolare attività di:

- a) promozione di itinerari turistici dedicati alla ceramica;
- b) valorizzazione delle Città della ceramica di cui all'articolo 2;
- c) sostegno allo scambio di conoscenze e competenze tra operatori del settore.

3. La Regione favorisce la collaborazione dei soggetti della Rete regionale della ceramica con l'Associazione Italiana Città della Ceramica.

#### **Art. 5**

*(Festival della ceramica delle Marche e Premio internazionale della ceramica)*

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1:

- a) promuove la realizzazione del Festival della ceramica delle Marche, quale evento annuale dedicato alla valorizzazione della tradizione ceramica regionale;
- b) istituisce il Premio internazionale della ceramica delle Marche, destinato a valorizzare artisti, artigiani e designer che si distinguono nella produzione ceramica.

#### **Art. 6**

*(Intese e accordi istituzionali)*

1. La Giunta regionale, per le finalità di questa legge, promuove accordi e collaborazioni con gli enti locali, le università, gli istituti di formazione artistica, le associazioni di categoria e le istituzioni culturali e museali anche internazionali.

#### **Art. 7**

*(Programmazione regionale)*

1. La Giunta regionale adotta il programma annuale degli interventi da realizzare in attuazione di questa legge e stabilisce:

- a) le iniziative da finanziare;
- b) i criteri per l'accesso ai contributi regionali;
- c) le modalità di attuazione degli interventi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono coordinati con le politiche regionali in materia di artigianato, turismo, cultura e sviluppo economico.

#### **Art. 8**

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale presenta, con cadenza triennale, al Consiglio-Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati;
- b) le risorse finanziarie utilizzate;
- c) le modalità di selezione dei soggetti coinvolti;

- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione.

### **Art. 9**

#### *(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, a carico della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 30.000,00, di cui euro 20.000,00 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 10.000,00 al Titolo 2 (Spese in conto capitale).

**2.** La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028 a carico della Missione 14, Programma 01, come di seguito specificato:

- a) per l'anno 2026: euro 20.000,00 a carico del Titolo 1 ed euro 10.000,00 a carico del Titolo 2;
- b) per l'anno 2027: euro 30.000,00 a carico del Titolo 1;
- c) per l'anno 2028: euro 30.000,00 a carico del Titolo 1.

**3.** Per effetto del comma 2, lettere a) e b), le autorizzazioni di spesa relative alla l.r. 19/2021, di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 14, Programma 01, sono conseguentemente ridotte:

- a) per l'anno 2026 di euro 20.000,00 al Titolo 1 e di euro 10.000,00 al Titolo 2;
- b) per l'anno 2027 di euro 30.000,00 al Titolo 1.

**4.** Per effetto del comma 2, lettera c), l'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla l.r. 26/2025, riportata a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, è conseguentemente ridotta di euro 30.000,00.

**5.** Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

**6.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

**Art. 10**  
*(Disposizioni finali)*

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente Commissione assembleare, adotta i provvedimenti per l'attuazione degli articoli 4 e 5 nonché il programma annuale di cui all'articolo 7.